



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Piazza Matteotti, 12 - 20875 - PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Tel. 039-699031 - Fax: 039-6080329

****ORIGINALE****

N. 16 del 30-06-2026
Codice Comune 10925

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026.
-----------------	--

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati - in seduta straordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO LUCA VALAGUZZA, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, ANGELA LIBARDI. E' presente in Aula il Dott. Massimiliano Manzi, Assessore Esterno con delega al Bilancio, Programmazione e Tributi

Alla convocazione in sessione risultano all'appello nominale i consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
LUCA VALAGUZZA	SINDACO	Presente
ISABELLA POLESNAN	CONSIGLIERE	Presente
MARIALENA BURATTI	CONSIGLIERE	Assente g
MARCELLO CARLO ZOLLO	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO DUMITRANA	CONSIGLIERE	Presente
MARIANNA CANNONE	CONSIGLIERE	Presente
TIZIANO ANELLI	CONSIGLIERE	Presente
MATTEO GRANZA	CONSIGLIERE	Presente
DARIO MAGLIARACHI	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO MANDELLI	CONSIGLIERE	Assente g
ALBERTO ZENNARO	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO ANTONIO BERGAMASCHI	CONSIGLIERE	Assente g
MARIA CAMERA CANNARILE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10 - Assenti 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026.
-----------------	--

Il Sindaco Luca Valaguzza, lascia la parola al dott. Massimiliano Manzi, Assessore Esterno con delega al Bilancio, Programmazione e Tributi, che espone l'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredato dalla validazione e dal parere dell'Organo di revisione previsti dalla normativa vigente in materia;

VISTA la delibera ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF ha seguito le indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il quadriennio 2026-2029 del terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF;

VISTA la Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (c.d. legge «SalvaMare»);

VISTO l'art. 2, comma 7, della sopra citata Legge, il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

VISTO l'art. 2, comma 8, della sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente *UR3*, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio nr. 15 del 30.06.2026 (da approvarsi in questa stessa seduta consiliare) è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2026-2029;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

VISTO il seguente prospetto del Piano Finanziario per l'anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026
Totale PEF	648.116,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2026
<i>TOTALE QUADRO TARIFFARIO</i>	643.208,00
<i>PARTE VARIABILE</i>	314.324,00
<i>PARTE FISSA</i>	328.884,00

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/rif dell'ARERA, adottata nell'agosto 2021 e completata dalla Determinazione 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio (2022-2025);

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che ha approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra-periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio

Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del

prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana;

VISTA la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’autorità 63/2021/r/com 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”*;

VISTA la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/r/rif”*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall’Unione europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con

approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”;

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente registrata al protocollo nr. 5383 del 05.06.2026;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto:

della ripartizione sia dei costi fissi che dei costi variabili per il 62,20% sulle utenze domestiche e per il 37,80%;

VISTO il comma 3 dell'articolo 26 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che cita testualmente: "Il versamento della Tassa dovuta per anno solare è effettuato in due rate. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione. Le scadenze saranno definite in Consiglio Comunale in concomitanza dell'approvazione delle tariffe annuali. Per il solo anno 2025 il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in 2 rate aventi scadenza 31 Luglio 2025 e 02 Dicembre 2025 o in unica soluzione con scadenza 31 Luglio 2025";

VISTO quindi di stabilire le scadenze TARI per l'anno 2026 come di seguito indicato:

- Prima rata scadenza 31.07.2026
- Seconda rata 02.12.2026
- Unica soluzione 31.07.2026

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione nella seduta del 29/06/2026;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti, prot. n. 6032 del 24.06.2026 allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri Alberto Zennaro e Maria Camera Cannarile) espressi informa palese, per alzata di mano, dai n. 10 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario della TARI per il quadriennio 2026/2029;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;
- 5) di fissare al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che all'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) si applica anche il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura stabilita dalla Provincia, e che tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI;
- 7) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

- b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è applicata la componente *UR3,a*, pari a 6,00 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti riconosciuto ad utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;
- 9) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 10) di trasmettere tutti gli atti, informazioni, dati all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che compongono l'aggiornamento tariffario della presente Delibera di Consiglio;

SUCCESSIVAMENTE,

attesi la tempistica di legge il rilievo dell'oggetto e le ripercussioni operative e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Consiglieri Sigg.ri Alberto Zennaro e Maria Camera Cannarile) espressi informa palese, per alzata di mano, dai n. 10 Consiglieri presenti, la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti

Letto, Approvato e sottoscritto

SINDACO
LUCA VALAGUZZA

SEGRETARIO COMUNALE
ANGELA LIBARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)